Civile Ord. Sez. L Num. 856 Anno 2018
Presidente: D'ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA
Data pubblicazione: 16/01/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 16081-2012 proposto da:

MACCIONI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 42, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA PITZOLU, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,

2017

4074

VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 341/2011 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 28/06/2011 R.G.N. 298/2010;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

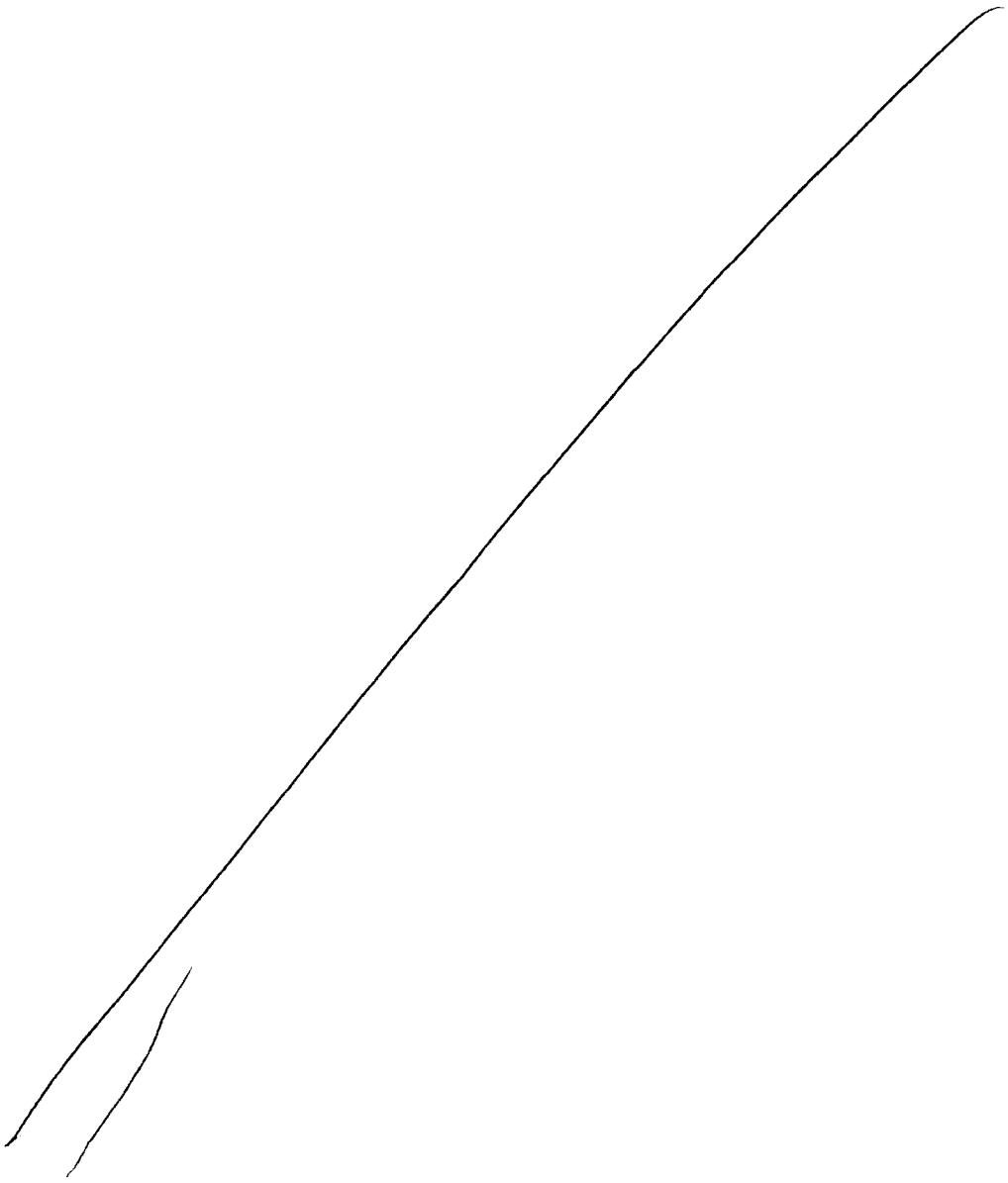

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO

che la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 341/2011, ha accolto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Oristano proposta dall'Inps (anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a.) con la quale era stata accolta l'opposizione avverso cartelle esattoriali (relative a ruoli dell'anno 2001 nn. 87-93-92 notificate il 31.12.2002, dell'anno 2002 n.38 notificata il 22.5.2003 e 2003 n. 15 notificata il 10.12.2004) proposta da Francesco Maccioni e depositata il 26 maggio 2008;

che la Corte territoriale, dato atto che l'opposizione aveva prospettato che i crediti contributivi pretesi riferiti al periodo 1997-2001 fossero prescritti ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 della l. n. 335/1995 e che il Tribunale aveva ritenuto tale prescrizione, per assenza di atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle, in ordine ai crediti contributivi relativi agli anni dal 1997 al 2001, ha ritenuto tardiva ed inammissibile l'opposizione depositata il 26 maggio 2008, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 data la natura perentoria del termine di quaranta giorni ivi previsto, e che la mancata opposizione abbia creato una sorta di accertamento simile al giudicato con applicazione ai sensi dell'art. 2953 cod.civ. del successivo termine prescrizionale decennale;

che Francesco Maccioni propone ricorso per cassazione con due motivi, sostenendo : 1) violazione e o falsa applicazione dell'art. 24 comma 5 e dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. 46/1999 e dell'art. 618 bis cod. proc.civ. laddove non si è riconosciuta la esperibilità dell'azione di accertamento della prescrizione successiva alla notificazione della cartella ; 2) violazione e o falsa applicazione degli artt. 2953 cod. civ. e 3 comma nove della legge n. 335/1995 laddove si è ritenuto che il termine prescrizionale relativo ai contributi divenga decennale a seguito della mancata opposizione alla cartella;

che I'INPS ha resistito con controricorso;

che il P.G. ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo;

CONSIDERATO

che entrambi i motivi sono fondati alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione n. 23397/2016 cui si intende dare continuità;

che, quanto, al primo motivo la sentenza citata ha affermato che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e, che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

inoppugnabile il diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" della originaria domanda (vedi, per tutte: Cass., 12 maggio 2003, n. 7272; Cass., 24 marzo 2006, n. 6628) »;

che tale principio comporta che se nell'arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 618-bis c.p.c. in materia di previdenza), che tende a contestare l'an dell'esecuzione e, come è noto, uno dei «vizi » che giustificano il ricorso all'art. 615 c.p.c. è proprio l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo;

che, in particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, come precisato dalle SS.UU. citate, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo;

che, nel caso di specie, già il Tribunale di Oristano aveva correttamente qualificato l'azione proposta come azione di opposizione al titolo al fine esclusivo di far valere la prescrizione (vd. pagg. 2 e 3 del ricorso che riproducono stralcio della motivazione);

che, quanto al secondo motivo di ricorso, sempre le Sezioni Unite citate hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che, dunque, in assenza di atti interruttivi intercorsi nel quinquennio successivo alla data della notifica delle cartelle relative ai ruoli per gli anni dal 1997 al 2001 e per l'anno 2002, non vi è dubbio che l'azione di accertamento dell'insussistenza dei relativi crediti, sottesa al presente ricorso, sia fondata;

che le considerazioni svolte impongono dunque di accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 cod.proc.civ., dichiarare prescritti e non dovuti i crediti contributivi di cui alle iscrizioni a ruolo n. 87 dell'anno 2001 per Euro 32.560,19, n. 92 dell'anno 2001 per Euro 897,13, n. 93 dell'anno 2001 per Euro 2629,22 e n. 38 dell'anno 2002 per Euro 1704,62 e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie entrambi i motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara prescritti i crediti contributivi di cui alle iscrizioni a ruolo n. 87 dell'anno 2001, n. 92 dell'anno 2001, n. 93 dell'anno 2001 e n. 38 dell'anno 2002; condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio d'appello che liquida in Euro 2000,00 per diritti ed euro 1500 per onorari ed oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali come per legge ed Euro 4000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed alle spese accessorie di legge, quanto al giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella adunanza camerale del 18.10.2017.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale